



COMUNE DI FRASSILONGO
GAMOA' VA GARAIT

GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI:
FIEROZZO
PALU' DEL FERSINA
PERGINE VALSUGANA
SANT'ORSOLA TERME
VIGNOLA FALESINA

COMUNE DI FRASSILONGO
GAMOA' VA GARAIT
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO DELLE STRADE COMUNALI

Art. 1
Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire una disciplina per l'utilizzo delle strade sia comunali che forestali di tipo A e di tipo B definite dalla L.P. 23.05.2007 n. 11 e del D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg.

Art. 2
Ambito di applicazione

Il presente Regolamento trova applicazione nelle strade e nelle zone servite dalle stesse ubicate nel territorio del Comune di Frassilongo.

Art. 3
Classificazione delle strade forestali e competenza alla loro classificazione

Le strade forestali di proprietà del Comune di Frassilongo sono classificate nel seguente modo:

- strade forestali di tipo "A", ovvero strade ad esclusivo servizio del bosco;
- strade forestali di tipo "B", ovvero strade a non esclusivo servizio del bosco.

Le decisioni in merito alla classificazione delle strade forestali compete al Comune.

Art. 4
Classificazione delle strade forestali di arroccamento e competenza alla loro classificazione

Sono strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, comunque classificate, quelle strade che rappresentano la via principale di accesso alle porzioni sommitali di complessi montani di ampia superficie, tenuto conto della gestione faunistica del territorio, così come articolato nel regime riservistico di cui al capo III della L.P. 09.12.1991 n. 24 (legge provinciale sulla caccia).

Il Comune individua le forestali di arroccamento secondo quanto previsto all'art. 22 bis del D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg o da successive disposizioni emanate dalla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 5
Disciplina del transito dei veicoli a motore sulle strade forestali

E' vietata la circolazione dei veicoli a motore su tutte le aree forestali appartenenti al Comune di Frassilongo come previsto dalla L.P. 23.05.2007 n. 11 fatto salvo il disposto dell'art. 100, commi 1, 2 e 3 della stessa e degli articoli seguenti del presente Regolamento ed i mezzi agricoli ad uso della coltivazione del bosco.

Art. 6
Identificazione degli aventi diritto al transito con veicoli a motore sulle strade di tipo A

Sulle strade classificate di tipo "A" il transito può essere effettuato soltanto con autorizzazione (per il cui rilascio vedasi il successivo art. 10) rilasciata solo per casi di straordinaria necessità o urgenza, ovvero:

- a) per motivi di studio o di ricerca, in relazione a corsi scolastici/universitari oppure a indagini di carattere scientifico;
- b) per ragioni documentate ai veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione o con problemi di deambulazione;
- c) in caso di feste e di altre manifestazioni a carattere sociale o culturale, organizzate o patrocinate dall'amministrazione comunale, potrà essere autorizzata la libera circolazione sulle strade interessate per il periodo di tempo strettamente necessario, previa comunicazione alla stazione forestale di competenza.

- d) soggetti incaricati di eseguire lavori di ristrutturazione di baiti e/o lavori di miglioramento silvo-pastorali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni per il prelievo del legname, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi di necessita ed urgenza.

E' consentita la circolazione per i possessori del permesso di caccia valido per l'anno in corso, per la manutenzione delle postazioni di caccia qualora sia necessario il trasporto di materiali, per il trasporto del sale alle saline e del foraggiamento alle rastrelliere, per la ricerca di animali feriti o per il recupero degli stessi nell'ambito dell'esercizio della caccia.

Art. 7

Identificazione degli aventi diritto al transito con veicoli a motore sulle strade di tipo B

Hanno il diritto di circolare sulle strade forestali di tipo B senza alcun tipo di autorizzazione, né del contrassegno i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, nei casi previsti dall'articolo 14 della L.P. 07.01.1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

Hanno il diritto di circolare sulle strade forestali di tipo B previo rilascio di un contrassegno di identificazione (per il cui rilascio vedasi l'art. 9):

- gli aventi diritto di uso civico;
- i proprietari di beni immobili serviti da strade forestali di tipo B esclusivamente per il tratto che asservisce la proprietà e per il tratto più breve;
- i titolari delle seguenti attività che per l'esercizio delle stesse necessitano di percorrere strade forestali di tipo B: esercizi pubblici, attività economiche, agricole e di allevamento sul territorio. In questi casi il contrassegno è rilasciato con scadenza non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.

In tutti gli altri casi la circolazione è consentita solo se si è in possesso della relativa autorizzazione (per il cui rilascio vedasi il successivo art. 10) in bollo, rilasciata quando siano accertate le seguenti ragioni:

- affittuari delle baite, per il periodo di affitto e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso;
- possessori del permesso di caccia valido di diritto per l'anno in corso nel Comune di Frassilongo (motivazione accertata con esibizione del permesso di caccia valido per l'anno in corso);
- possessori della licenza di pesca per lo stretto periodo legato all'esercizio della pesca per le sole strade che consentono l'accesso ai corsi d'acqua in cui è consentita la pesca (motivazione accertata con esibizione della licenza);
- soggetti incaricati di eseguire lavori di ristrutturazione di baiti e/o lavori di miglioramento silvo-pastorali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi di necessita ed urgenza;
- figli o parenti fino al 3° grado di proprietari;
- altre casistiche saranno esaminate di volta in volta dal Sindaco.

Art. 8

Transito sulle strade forestali di arroccamento

Sulle strade forestali di arroccamento, così come definite al secondo comma dell'art. 100 della L.P. 23.05.2007 n. 11 e all'art. 22 bis del D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg e così come classificate dal Comune di Frassilongo ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, è consentita la circolazione con veicoli a motore per gli esperti accompagnatori nelle attività di accompagnamento previste dal tredicesimo comma dell'art. 39 della L.P. 09.12.1991 n. 24, nonché per le persone portatrici di minorazioni individuate secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 9

Validità e modalità di rilascio dei contrassegni

I contrassegni sono validi fino a quando si mantiene la residenza o si sostituisce il veicolo e potranno essere richiesti presso gli uffici del Comune.

I contrassegni consentono il transito sul territorio se si verifica una doppia condizione, ovvero che:

- il veicolo sia di proprietà di una persona avente diritto di uso civico su quel territorio;
- il conducente abbia diritto di uso civico su quel territorio.

Alle persone non residenti nel Comune di Frassilongo e proprietarie di immobili insistenti sul territorio comunale e raggiungibili da strade forestali di tipo B, verrà rilasciato un apposito contrassegno che consente di raggiungere l'immobile, solo lungo il tratto indicato che conduce alla sua proprietà.

Il contrassegno deve essere firmato dal richiedente al momento del rilascio e quindi esposto sul veicolo in modo ben visibile.

La mancata esposizione del contrassegno non dà diritto ad alcun rimborso di eventuali sanzioni.

Per ogni nucleo familiare è concedibile fino al massimo di n. 3 contrassegni da utilizzare per la visita di persone non residenti, valevoli solo su strade non forestali. Tali contrassegni hanno validità di cinque anni e non possono in questo arco di tempo essere sostituiti/integrati.

Art. 10 **Validità e modalità di rilascio delle autorizzazioni**

Le autorizzazioni hanno validità temporale limitata e potranno essere richieste presso gli uffici del Comune.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al transito sulle strade di tipo B l'interessato deve dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) la motivazione per cui chiede il transito sulla strada;
- c) la denominazione della strada o delle strade da percorrere;
- d) l'arco temporale riferibile al fabbisogno di utilizzo della strada;
- e) gli estremi di identificazione del veicolo da autorizzare.

Le autorizzazioni dovranno essere firmate dal richiedente al momento del rilascio.

L'autorizzazione dovrà essere esposta sul veicolo in modo ben visibile. La mancata esposizione dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso di eventuali sanzioni.

Art. 11

Ai proprietari non residenti, aventi titolo al transito sulle strade forestali di tipo B, può essere rilasciato una sola autorizzazione per il transito sulle stesse strade contenente fino ad un massimo di due targhe.

Art. 12 **Competenza della Giunta a stabilire particolari percorsi e/o modalità di utilizzo delle strade Forestali**

La Giunta comunale, per la salvaguardia del patrimonio comunale ed in presenza di determinate situazioni può stabilire particolari percorsi e/o modalità di utilizzo delle strade forestali.

Art. 13 **Agevolazioni**

Alle persone che soggiornano a scopi turistici nel Comune di Frassilongo per almeno 7 giorni consecutivi (6 pernottamenti), che ne facciano richiesta, può essere rilasciata un'autorizzazione della durata massima di tre giorni (72 ore) sulle strade di tipo B.

La qualità di ospite dovrà essere dimostrata da apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario/titolare dell'immobile locato o dall'albergatore o dal titolare del campeggio o da altro documento analogo.

Art. 14
Modulistica relativa ai Contrassegni ed alle Autorizzazioni

Il Comune rilascia i contrassegni e le autorizzazioni sui modelli conformi indicati negli artt. 27, 28 e 30 del D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg ed allegati allo stesso decreto sotto le lettere C, D, E ed F.

Art. 15
Segnali di divieto

Il Comune posiziona la segnaletica secondo quanto previsto all'art. 34 del D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg secondo il modello allegato allo stesso decreto sotto la lettera G.

Art. 16
Prescrizioni particolari per il periodo invernale per le strade forestali

Le stradi forestali sono chiuse al transito nel periodo invernale e durante lo stesso non sono garantiti i servizi di sgombero neve e/o manutentivi.

Art. 17
Responsabilità

Sulle strade forestali il Comune respinge ogni responsabilità per la sicurezza del traffico e/o per danni derivanti a mezzi, persone, immobili ed animali a seguito di incendi, cadute di sassi, alberi, rami, acqua e valanghe, cedimento di banchine, manto stradale, mancanza di protezione (parapetti), ecc.

Art. 18
Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di polizia, per quanto in oggetto, viene svolto dai Custodi Forestali – Forze dell'ordine (ed eventuale Polizia Municipale del Comune e/o convenzionata). Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, dai Corpi Forestali e del Consorzio di Vigilanza boschiva.

Art. 19
Ordinanze

Il Sindaco può emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze attribuite dalle leggi, finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni ed al ripristino dello stato di luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti oltre che l'autorità cui rivolgersi per la contestazione.

Art. 20
Divieto di scarico

È vietato il deposito, lo stoccaggio e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sulle strade e loro pertinenze ed in generale nel territorio comunale. Chi, per qualunque motivo occlude fossi e scarichi è obbligato all'immediato ripristino.

Art. 21

Smaltimento delle acque superficiali

I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati, in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale tali fossi dovranno essere spurgati almeno una volta all'anno dai proprietari frontisti, qualora se ne presenti la necessità, altresì è fatto obbligo ai suddetti proprietari, di spurgare i ponticelli di accesso ai terreni di loro proprietà, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque nei fossi laterali.

Per i terreni nei quali, per la loro natura e acclività, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni, o chi per essi, sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

I fossi ed i tombini delle strade consortili o private devono essere spurgati a proprie spese e secondo le necessità rispettivamente dai componenti il "consorzio" e dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso.

In caso di trascuratezza o inadempienza di detti obblighi, il comune si riserva il diritto di provvedere all'esecuzione dei lavori addebitandone il costo ai proprietari o al consorzio.

Art. 22

Gestione di fossi, canali e ripe e pertinenze stradali

I Proprietari o i conduttori devono:

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile (aratura dei campi troppo vicina alla strada);
- mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche in caso di piene;
- non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione dei fossi.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori o acque derivanti da opere pubbliche, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsivoglia natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o alle strade. Con riferimento all'Art. 15 del D.L. 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo codice della strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico.
- b) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano nei terreni sottostanti.
- c) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.

Al fine di salvaguardare la strada e le sue pertinenze è altresì vietato accatastare legname o altri materiali, o effettuare lavori di scavo o altre opere se non autorizzate, sul confine della strada. La fascia di rispetto sulla quale insiste il summenzionato divieto, anche se ricadente su area privata, è di 3 mt dal ciglio stradale. Occorre inoltre impedire, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Art. 23

Salvaguardia dello stato dei luoghi

È fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere connesse alle strade comunali, compresa la segnaletica stradale.

È altresì fatto divieto di ostruire la sede delle strade comunali, vicinali e interpoderali, in tutto o in parte mediante accumuli di materiale di qualsivoglia natura, salvo quanto previsto in materia di occupazione di suolo pubblico.

È fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es.: brusche partenze o frenate, derapate, ecc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati o cementati.

Chiunque intende percorrere le suddette strade con automezzi con carichi di qualunque genere che, per il loro peso e dimensioni, possano danneggiare la sede stradale, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Comune.

Se, anche in presenza di autorizzazione, il transito di tali automezzi fosse causa di danno alla sede stradale, resta inalterato l'obbligo del ripristino. In questo caso non verrà comminata nessuna sanzione amministrativa.

L'attraversamento delle strade precedentemente descritte, con condutture di qualsiasi tipo, comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale, in modo che anche in tempi successivi ciò non causi disagio o pericolo per gli utenti, dovuto al crearsi di depressioni, avvallamenti o dossi riconducibili ai lavori sopra descritti. Gli attraversamenti ed i ponti devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 24

Ripristino dello stato dei luoghi

Qualora risulti che il proprietario di un fondo, o chi per esso (conduttore, usufruttuario, affittuario, etc.), si sia impossessato di parte di superficie destinata a viabilità, fossi o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento ed al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, ect.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali. In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino, i medesimi saranno effettuati a cura del Comune, con rivalsa piena ed incondizionata sugli inadempienti. Il soggetto responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto alla sanzione prevista per la trasgressione del presente Regolamento.

Art. 25

Manutenzione di alberi e siepi

I proprietari dei terreni in adiacenza di strade comunali, vicinali o interpoderali sono tenuti a regolare le fronde degli alberi e le siepi di qualsiasi tipo in modo che esse non invadano la sede stradale causando ostacolo alla vista o alla circolazione, allo stesso modo dovranno essere trattati gli alberi posti in adiacenza delle predette strade, in modo che non venga in alcun modo arrecato pericolo agli utenti delle stesse. Qualora per effetto di intemperie o altro ramaglie, fronde o alberi interi invadano la sede stradale i proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti alla sede stradale da cui provengono gli ingombri sono tenuti all'immediata rimozione così come sono tenuti ad eliminare eventuali pericoli determinati da piante pericolanti, secche o instabili sul bordo stradale, non appena sia rilevato il problema. Allo stesso modo vanno regolate radici sporgenti o sotterranee che arrechino o possano arrecare danno alla circolazione stradale ed alla strada stessa, tramite recisione della parte di radice potenzialmente pericolosa. Qualora ciò non dovesse essere eseguito dal proprietario del terreno sarà lo stesso Comune a provvedere, addebitandone i costi al proprietario.

Art. 26

Manutenzione delle strade

La manutenzione delle strade comunali è di competenza comunale.

La manutenzione ordinaria delle strade interpoderali spetta di norma ai proprietari dei poderi serviti dalle stesse, anche qualora il Comune avesse provveduto, in date antecedenti a quella di entrata in vigore del presente testo, a lavori di ripristino.

La manutenzione ordinaria, delle strade vicinali, consortili spetta ai proprietari dei fondi serviti dalle medesime.

La manutenzione straordinaria delle strade interpoderali e vicinali per quanto riguarda modalità di intervento e tempistica è a totale discrezione dell'ente, che può però coinvolgere i proprietari dei terreni serviti dalle strade interessate nel finanziamento dell'opera.

Art. 27
Pulizia delle strade

Chiunque, con qualsiasi mezzo, dopo la raccolta e lavorazione del legno lascia sulla strada pezzi di legno rami, sfridi, segature, ecc o nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, anche trasportati dalle ruote dei veicoli, in base alle norme del vigente codice della strada è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale e della pulizia dell'area interessata.

Art. 28
Custodia di animali in transito

Lungo le vie pubbliche o di uso pubblico, nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.

Art. 29
Circolazione trattori e macchine agricole, macchine operatrici cingolate

I trattori ed i mezzi meccanici agricoli devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale.

Non è consentito transitare sulle strade asfaltate con macchine operatrici con trasmissione a cingoli, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 30
Trasporto di materiali

I veicoli carichi di materiale devono essere provvisti di appositi ripari atti a impedire la caduta di parte del carico sulla strada.

È vietata qualsiasi conduzione a strascico di legname o altro materiale che possa danneggiare la sede stradale.

In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, la conduzione dei materiali a strascico sulle strade può essere autorizzata in caso di impossibilità a ricorrere ad altri sistemi, alle seguenti condizioni:

- a) ripristino integrale della strada, secondo le prescrizioni impartite dal Comune;
- b) versamento preventivo al Comune di una adeguata cauzione, quantificata nell'importo dall'Ufficio Tecnico comunale e calcolata in riferimento al tipo di intervento necessario per il ripristino.

Art. 31
Aratura e lavorazione di terreni

I frontisti delle strade comunali, interpoderali, consortili e vicinali, quando arano, esboscano o lavorano i terreni non devono recar danno alla strada, ai fossi e alle siepi.

Art. 32
Depositi sulle strade

Senza preventiva autorizzazione, o concessione dell'Amministrazione Comunale, è vietato depositare materiali, fare depositi ed ingombri sulle strade pubbliche o vicinali in modo da pregiudicarne il transito alterandone le forme e le dimensioni delle stesse.

Art. 33
Scarico abusivo

È vietato lo scarico o l'abbandono su terreni e fondi agricoli, alvei e scarpate, di rifiuti di ogni tipo.

Art. 34
Tagli di boschi e legnami

Nel caso in cui il proprietario di un terreno, o chi per esso, conduca sullo stesso un lavoro forestale che configuri un utilizzo intensivo della strada servente il terreno in questione, il proprietario deve assicurarsi di far pervenire idonea comunicazione al Comune entro cinque giorni prima del giorno di avvio dei lavori. La comunicazione dovrà contenere il nome e cognome dei proprietari del terreno, il loro attuale indirizzo di residenza il codice fiscale, una copia fotostatica di un documento in corso di validità, la planimetria catastale indicante il terreno oggetto di lavorazioni e l'eventuale tracciato del sentiero, strada o manufatto di accesso al terreno che si intende utilizzare per i lavori con incluso sbocco su strada comunale, vicinale, interpodereale. Ciò al fine di verificare l'avvenuto ripristino dei manufatti stradali oggetto del regolamento. Detto ripristino dovrà obbligatoriamente essere portato a termine entro un mese dalla data di cessazione dei lavori, qualora i lavori debbano essere interrotti per un periodo superiore a tale termine, il ripristino dovrà comunque avvenire e dovrà essere presentata al Comune la comunicazione di nuova scadenza dei lavori entro 5 giorni dalla ripresa dei lavori.

Per il legname derivante dal taglio autorizzato dei boschi è consentito l'utilizzo di piazzole di sosta o slarghi della sede stradale quale imposti o depositi di materiale previa autorizzazione dei proprietari del terreno e previa autorizzazione del Comune se trattasi di depositi su suolo pubblico. Oltre a ciò è comunque fatto obbligo di regolare al meglio il deflusso delle acque e dei fossi laterali alla strada in modo da impedire il deflusso delle acque sulla stessa.

Nella comunicazione deve altresì essere indicato in planimetria catastale l'eventuale imposto o deposito sia che esso avvenga tramite l'utilizzo di un diverso sbocco sulle strade oggetto di regolamento che in corrispondenza dell'uscita dal bosco già indicata. In nessun caso tale deposito dovrà compromettere il corretto deflusso delle acque compreso quello dei fossi laterali alla sede stradale ed il suo utilizzo deve essere limitato al periodo di utilizzo degli altri tracciati indicati per l'asporto del legname o altro materiale dal bosco.

Art. 35
Lavori forestali e agricoli sottoposti a comunicazione

Sono da considerare oggetto di comunicazione tutti i lavori, forestali e non, che prevedono l'utilizzo di macchinari operanti all'interno del bosco.

Art. 36
Norme generali di sicurezza

A qualsiasi cittadino è fatto obbligo di segnalare eventuali pericoli esistenti sulle strade oggetto di regolamento alle autorità competenti, le quali provvederanno immediatamente alla conseguente regolazione della viabilità e, se possibile, alla rimozione del pericolo.

Art. 37
Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio.

Chi arreca danno alle strade comunali, consorziate o vicinali, è obbligato a ripararle a proprie spese. Ai trasgressori, ferma restando l'applicazione di sanzioni per la violazione accertata, può essere ordinata la messa in pristino o disposta l'esecuzione di ufficio. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 38 Sanzioni

Per le violazioni derivanti dal transito non autorizzato sulle strade forestali è applicata la sanzione prevista dall'art 111 della L.P. 03.05.2007 n. 11.

Le violazioni alle norme del presente regolamento per le quali non è prevista diversa sanzione ai sensi del primo comma del presente articolo, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 in conformità a quanto previsto dall'art. 7/bis del TUEL. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini impartiti, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

I proventi delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento spettano al Comune, confluiranno in un fondo apposito e saranno disponibili solo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade oggetto del presente regolamento.

Sono fatte salve le sanzioni penali regolate dal Codice Penale e da leggi speciali.

Art. 39 Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge.